

REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA

PARTE PRIMA

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Doveri ed obblighi

1. Gli affiliati ed i tesserati sono tenuti all'osservanza dello Statuto e dei regolamenti federali, nonché dei provvedimenti, delle deliberazioni e delle decisioni degli organi federali.
2. Gli affiliati ed i tesserati, comunque soggetti all'osservanza delle norme federali, devono mantenere condotta conforme ai principi della lealtà (fair play), della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto di natura agonistica, economica, sociale e morale, con l'obbligo preminente di astenersi da ogni forma di illecito sportivo, dall'uso di sostanze vietate, dalla violenza sia fisica sia verbale, dalla commercializzazione e dalla corruzione.
3. L'affiliato ed il tesserato che commettono infrazione alle norme federali o che contravvengono ai suddetti obblighi e divieti o che, con giudizi e rilievi pubblici o in altro modo, ledono la dignità, il decoro, il prestigio della Federazione e dei suoi organi incorrono nei provvedimenti previsti dal presente Regolamento.
4. Gli atleti selezionati per le rappresentative nazionali sono tenuti a rispondere alle convocazioni e a mettersi a disposizione della Federazione, nonché ad onorare il ruolo rappresentativo ad essi conferito; gli affiliati, da parte loro, sono tenuti a mettere a disposizione della F.I.T. gli atleti selezionati per far parte delle rappresentative nazionali.

Art. 2 - Responsabilità diretta

1. L'ignoranza o l'errata interpretazione dello Statuto, dei Regolamenti e di tutte le altre norme, emanati dagli organi federali competenti, non possono essere invocate a nessun effetto.
2. Il tesserato risponde delle infrazioni commesse a titolo di dolo o di colpa.
3. Gli affiliati rispondono direttamente dell'operato di chi li rappresenta ai sensi dei Regolamenti federali e sono solidalmente responsabili del pagamento delle sanzioni pecuniarie irrogate agli stessi.
4. I dirigenti legali rappresentanti degli affiliati sono responsabili, a titolo di dolo o di colpa, delle infrazioni commesse nell'ambito dell'attività riferibile agli affiliati medesimi.

Art. 3 - Obbligo di denuncia e collaborazione

1. Gli organi federali e gli Ufficiali di gara sono tenuti a segnalare agli organi di giustizia le violazioni dello Statuto e dei regolamenti e gli atti di scorrettezza sportiva che siano venuti a loro conoscenza nell'ambito delle rispettive attività istituzionali.
2. Chiunque altro, anche non tesserato, abbia notizia di un'infrazione disciplinare prevista e punita da questo Regolamento può farne denuncia al Procuratore federale, ad un Giudice sportivo regionale oppure al Giudice sportivo nazionale.
3. La denuncia deve essere presentata per iscritto e deve essere sempre sottoscritta personalmente dal denunciante; nella stessa vanno esposti il fatto e le eventuali fonti di prova, nonché le generalità del tesserato indicato come colui che ha commesso l'infrazione, della persona offesa e degli eventuali testimoni.
4. Gli affiliati ed i tesserati sono tenuti a collaborare con gli organi di giustizia, assolvendo alle richieste che dagli stessi pervengano.

Art. 4 - Principio del risultato conseguito sul campo

1. Tutti gli organi federali debbono concorrere al regolare svolgimento dell'attività agonistica ed esercitare i relativi controlli, con la preminente finalità del mantenimento del risultato conseguito sul campo.
2. Nessuno può conseguire indebito profitto da tale risultato, se viene successivamente accertato con provvedimento disciplinare definitivo che lo stesso deriva da attività inesistente oppure è stato ottenuto con la commissione di una frode o di un illecito sportivo.

TITOLO II

CODICE DISCIPLINARE

CAPO I

INFRAZIONI

Art. 5 - Infrazioni disciplinari

1. L'entità e la specie delle infrazioni disciplinari e delle conseguenti sanzioni sportive da infliggere sono determinate dagli organi giudicanti, nei limiti fissati dal presente Regolamento.
2. Gli organi giudicanti possono infliggere la sanzione pecuniaria da sola o cumulativamente a sanzione di altra specie.

Art. 6 - Inosservanza del vincolo di giustizia e della clausola compromissoria

1. La violazione dell'articolo 59 dello Statuto, per fatti derivanti o comunque connessi all'attività federale nei confronti della Federazione o dei suoi appartenenti, è punita con sanzione pecuniaria e con sanzione inibitiva da sei mesi fino alla radiazione.

Art. 7 - Offesa alla dignità, al decoro ed al prestigio della Federazione e degli organi federali

1. Il tesserato che pubblicamente, con parole, scritti od azioni, lede gravemente la dignità, il decoro, il prestigio della Federazione e degli organi federali è punito con sanzione pecuniaria e con sanzione inibitiva da tre mesi ad un anno.

Art. 8 - Rifiuto di presentazione personale e di atti

1. Il tesserato che, benché formalmente convocato, rifiuti di presentarsi ad un organo di giustizia per essere sentito o di fare a quello pervenire atti di cui sia richiesto o renda dichiarazioni mendaci è punito con sanzione pecuniaria e con sanzione inibitiva da tre a sei mesi.
2. Si applica la sanzione inibitiva da sei mesi ad un anno se il rifiuto è inteso ad impedire la regolarità del procedimento o l'emanazione di provvedimenti di competenza dell'organo.

Art. 9 - Frode sportiva

1. Costituisce frode sportiva ogni azione fraudolenta, tendente ad eludere, mediante false attestazioni o documentazione sull'età ed i requisiti personali, norme per la partecipazione all'attività agonistica federale.
2. Commette frode sportiva anche chi tende ad eludere con le medesime modalità norme per l'affiliazione o la riaffiliazione ovvero per la partecipazione alle assemblee federali ovvero per l'assunzione di incarichi federali.
3. Commette inoltre frode sportiva il Presidente dell'Affiliato che renda dichiarazione mendace circa il numero degli associati.
4. Commette frode sportiva, in ogni caso, chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, nell'ambito di ogni attività federale.
5. La frode sportiva è punibile per il tesserato con sanzione pecuniaria e con sanzione inibitiva da sei mesi fino alla radiazione e per l'affiliato responsabile con sanzione pecuniaria e con l'esclusione dal Campionato in corso e da quelli successivi, con il minimo di uno ed il massimo di quattro.
6. Il tesserato che, in qualsiasi modo, venga a conoscenza di una frode sportiva, che sia stata commessa o che sia sul punto di essere commessa, deve informare l'affiliato di appartenenza ed il Procuratore federale.
7. La frode sportiva costituisce illecito sportivo.

Art. 10 - Illecito sportivo

1. Commette illecito sportivo chiunque compie o consente che altri compiano, con qualsiasi mezzo, atti idonei ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara ovvero ad assicurare a sé o ad altri un vantaggio in classifica.
2. L'illecito sportivo è punito per il tesserato con sanzione pecuniaria e con sanzione inibitiva da tre mesi fino alla radiazione e per l'affiliato responsabile con sanzione pecuniaria e con l'esclusione dal Campionato in corso e da quelli successivi, con il minimo di uno ed il massimo di quattro.
3. Gli affiliati sono ritenuti responsabili degli atti di illecito posti in essere dai propri tesserati e, salvo che venga provata l'assoluta estraneità, anche dei comportamenti illeciti posti in essere, a vantaggio dell'affiliato o dei propri tesserati, da altri soggetti.
4. Il tesserato che, in qualsiasi modo, venga a conoscenza di illeciti sportivi, che siano stati compiuti o che siano sul punto di essere compiuti, deve informare l'affiliato di appartenenza ed il Procuratore federale.

Art. 11 - Doping

1. Il doping costituisce illecito sportivo, essendo contrario ai principi di correttezza e lealtà nelle competizioni sportive, ai valori culturali dello sport ed alla funzione di quest'ultimo di valorizzare le genuine potenzialità fisiche e le qualità morali degli atleti.
2. La definizione di doping ed il procedimento disciplinare in materia sono contenuti nel Regolamento contro il doping.
3. Nel medesimo regolamento sono previste e punite le violazioni delle norme anti-doping.

Art. 12 - Manifestazioni atipiche

1. Le manifestazioni atipiche, previste dal Regolamento tecnico sportivo, devono essere preventivamente autorizzate e gli impianti sui quali si svolgono devono essere preventivamente omologati.
2. Ai trasgressori (affiliati ospitanti, tesserati partecipanti, organizzatori, collaboratori) sono irrogate cumulativamente sanzioni pecuniarie ed inibitive.

Art. 13 - Rifiuto di assoggettamento ai provvedimenti disciplinari esecutivi degli organi giudicanti

1. L'affiliato ed il tesserato che non si assoggettano ai provvedimenti disciplinari esecutivi, sottraendosi alla loro esecuzione, sono puniti, salvi i diversi effetti dell'inosservanza, con sanzione pecuniaria e con sanzione inibitiva da tre mesi ad un anno.

Art. 14 - Violazione del vincolo sportivo

1. L'atleta che si faccia rilasciare la tessera atleta da più affiliati è punito con sanzione pecuniaria e con sanzione inibitiva da tre mesi ad un anno.
2. Resta valido, in ogni caso, il rapporto di tesseramento anteriormente perfezionato a norma di regolamento.

Art. 15 - Fatti influenti sulla regolarità delle gare a squadre

1. L'affiliato, a cui siano riferibili fatti o situazioni che impediscono il regolare svolgimento del gioco nel corso di un incontro a squadre o che ne abbiano impedito la regolare effettuazione, è punito dal Giudice arbitro con la perdita dell'incontro stesso.

Art. 16 - Intemperanze dei sostenitori

1. L'affiliato ritenuto responsabile, anche oggettivamente, di manifestazioni di intemperanza da parte dei propri sostenitori è punito con sanzione pecuniaria e, nei casi più gravi, anche con la squalifica del campo fino ad un massimo di un anno.
2. Resta impedita l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 15.

Art. 17 - Aggressione ad un Ufficiale di gara

1. Chi aggredisce o tenta di aggredire un Ufficiale di gara è punito con sanzione pecuniaria e con sanzione inibitiva da sei mesi fino alla radiazione.

Art. 18 – Rifiuto della convocazione in una rappresentativa nazionale

1. Gli atleti selezionati per le rappresentative nazionali che rifiutano o non rispondono alla convocazione e non si mettono a disposizione della Federazione, ovvero non onorano il ruolo rappresentativo ad essi conferito sono puniti con sanzione pecuniaria e con sanzione inibitiva fino ad un massimo di un anno.
2. Gli affiliati che non mettono a disposizione della F.I.T. gli atleti selezionati per far parte delle rappresentative nazionali sono puniti con sanzione pecuniaria e con sanzione inibitiva fino ad un massimo di un anno.

Art. 19 - Altre infrazioni

1. È soggetta alle sanzioni previste dal presente Regolamento qualsiasi altra violazione dei doveri e degli obblighi di cui all'articolo 1.

CAPO II SANZIONI

Art. 20 - Tipologia delle sanzioni

1. Possono essere inflitte dagli organi competenti, secondo il presente Regolamento, le seguenti sanzioni:
 - a) sanzione pecuniaria;
 - b) confisca parziale o totale dei premi;
 - c) esclusione dalla gara;
 - d) espulsione dalla manifestazione;
 - e) squalifica del tesserato;
 - f) ritiro della tessera atleta;
 - g) inibizione a svolgere le funzioni di capitano;
 - h) non assegnazione o revoca di un titolo;
 - i) perdita di uno o più incontri in un incontro intersociale;
 - j) perdita dell'incontro intersociale;

- k) squalifica del campo di gioco;
- l) penalizzazione;
- m) esclusione dal Campionato a squadre;
- n) sospensione a termine da qualsiasi attività;
- o) sospensione del diritto di rappresentanza di affiliato;
- p) cancellazione dagli Albi e dagli Elenchi;
- q) interdizione da cariche federali;
- r) inibizione perpetua a ricoprire cariche federali;
- s) radiazione.

2. Per sanzioni inibitive si intendono quelle previste alle lettere e), f), g), k), n), o), p), q), r), e s).

Art. 21 - Sanzione pecuniaria

1. La sanzione pecuniaria consiste nell'obbligo di pagare alla F.I.T. una somma di denaro nei termini fissati e nella misura determinata dall'organo giudicante.
2. In caso di mancato pagamento nel termine della sanzione pecuniaria irrogata e fino al momento dell'adempimento:
 - a) per il tesserato è sospesa la validità delle tessere federali, con conseguente impossibilità di svolgere qualsiasi attività o funzione, anche diversa da quella in relazione alla quale è stata irrogata la sanzione;
 - b) l'affiliato è considerato in posizione irregolare, con le inibizioni e le conseguenze previste dal Regolamento organico.
3. Le sanzioni pecuniarie irrogate sono comunicate alla Procura federale per il controllo della loro esecuzione.

Art. 22 - Confisca dei premi

1. La confisca dei premi in natura od in denaro consiste nel non assegnare o revocare l'assegnazione di detti premi conquistati in competizioni agonistiche.
2. La confisca può essere totale o parziale.

Art. 23 - Esclusione dalla gara

1. L'esclusione dalla gara comporta la perdita dell'incontro in corso.

Art. 24 - Espulsione dalla manifestazione

1. L'espulsione dalla manifestazione comporta, oltre alla perdita dell'incontro in corso, l'eliminazione dalle altre gare del torneo o l'inibizione a partecipare alle altre gare dell'incontro a squadre.

Art. 25 - Squalifica del tesserato

1. La squalifica consiste nella sospensione dall'attività agonistica individuale ed a squadre per un tempo determinato e comporta il divieto di iscriversi ai tornei individuali per tutta la durata della sanzione.

Art. 26 - Ritiro della tessera atleta

1. La sanzione consiste nell'inibizione, temporanea o definitiva, allo svolgimento dell'attività agonistica o non agonistica federale e comporta il ritiro della tessera.

Art. 27 - Inibizione a svolgere le funzioni di capitano

1. L'inibizione a svolgere le funzioni di capitano comporta il divieto di esercitare le proprie mansioni nella manifestazione in corso.
2. Detta sanzione può essere irrogata anche per un periodo determinato.

Art. 28 - Non assegnazione o revoca di un titolo

1. La sanzione consiste nel non assegnare o revocare un titolo conquistato sul campo da parte di un giocatore o di una squadra.

Art. 29 - Perdita di uno o più incontri in un incontro intersociale

1. Nell'ambito di un incontro intersociale la perdita di uno o più incontri di singolare o di doppio consiste nell'attribuzione della vittoria all'avversario con il massimo punteggio, qualunque sia stato il risultato effettivo.

Art. 30 - Perdita dell'incontro intersociale

1. La perdita dell'incontro intersociale consiste nell'attribuzione della vittoria alla squadra avversaria con il massimo punteggio, qualunque sia stato il risultato effettivo.

Art. 31 - Squalifica del campo di gioco

1. La sanzione consiste nella perdita del diritto di organizzare sui propri campi manifestazioni federali per un periodo determinato.
2. Il Commissario di gara competente designa il campo neutro o dispone per l'inversione del campo per la disputa di eventuali gare a squadre nel periodo di squalifica.

Art. 32 - Penalizzazione

1. La penalizzazione consiste nella perdita di uno o più punti già conseguiti da una squadra nell'ambito di un Campionato con formula a gironi.

Art. 33 - Esclusione dal Campionato a squadre

1. L'esclusione dal Campionato a squadre comporta:
 - a) nella fase a gironi, la perdita, con il massimo punteggio, di tutti gli incontri disputati e da disputare;
 - b) nella fase ad eliminazione diretta, l'inibizione a proseguire.
2. L'esclusione può essere estesa anche agli anni successivi.

Art. 34 - Sospensione a termine da qualsiasi attività

1. La sospensione da qualsiasi attività comporta l'inibizione per l'affiliato ad organizzare qualsiasi manifestazione tennistica ed a partecipare a qualsiasi Campionato a squadre nel periodo di validità della sanzione.

Art. 35 - Sospensione del diritto di rappresentanza di affiliato

1. La sanzione consiste nel divieto al dirigente di affiliato di rappresentarlo in tutti gli organismi e manifestazioni federali.

Art. 36 – Cancellazione dagli Albi e dagli Elenchi

1. La sanzione consiste nell'esclusione degli Ufficiali di gara e dei tecnici dagli Albi e dagli Elenchi.

Art. 37 - Interdizione da cariche federali

1. La sanzione consiste nel divieto di ricoprire cariche federali per un tempo determinato.....
2. La sanzione comporta il divieto di rappresentare affiliati in tutti gli organismi e manifestazioni federali.

Art. 38 - Inibizione perpetua a ricoprire cariche federali

1. La sanzione consiste nel divieto permanente di ricoprire cariche federali.
2. La sanzione comporta il divieto di rappresentare affiliati in tutti gli organismi e manifestazioni federali.

Art. 39 - Radiazione

1. La radiazione consiste nella cancellazione dell'affiliato o del tesserato dagli Albi federali e comporta, per quest'ultimo, la revoca del tesseramento.
2. L'affiliato ed il tesserato radiati vengono segnalati al C.O.N.I. ed alle altre Federazioni sportive nazionali.

CAPO III

DETERMINAZIONE DELLE SANZIONI

Art. 40 - Criteri per la determinazione delle sanzioni

1. L'organo competente, nel determinare in concreto la specie, la misura e l'eventuale cumulo delle sanzioni, tiene conto della gravità dell'infrazione, desumendola da ogni elemento di valutazione in suo possesso ed in particolare dalla natura, dalla specie, dai modi, dal tempo e dal luogo dell'azione od omissione, nonché dall'intensità dell'atteggiamento antiregolamentare.
2. Tiene, altresì, conto dei motivi dell'infrazione, della condotta tenuta per il passato, nonché di quella antecedente e susseguente all'infrazione.
3. Le sanzioni pecuniarie, che debbono in ogni caso essere inflitte da sole o cumulativamente con sanzioni di altra specie, non possono essere determinate in misura inferiore a € 50,00 (cinquanta/00) ed in misura superiore a € 20.000,00 (ventimila/00) per il tesserato e per l'affiliato.
4. Le sanzioni inibitive temporanee non possono essere determinate in misura inferiore a sette giorni consecutivi ed in misura superiore a cinque anni.

5. Tali criteri di determinazione della misura delle sanzioni sono inderogabili.
6. Quando viene accertato che il risultato conseguito sul campo deriva da attività inesistente oppure è stato ottenuto con la commissione di una frode o di un illecito sportivo, l'organo giudicante, oltre alle sanzioni previste per ogni singola infrazione disciplinare, deve irrogare sanzioni riferibili allo svolgimento dell'attività agonistica, quali:
 - a) non attribuzione di punteggi utili all'affiliato ed al tesserato per classifiche e graduatorie, come classifiche federali, Trofeo F.I.T., indennità di svincolo, circuiti, ecc.;
 - b) non assegnazione o revoca di un titolo sportivo;
 - c) confisca dei premi e dei contributi comunque previsti e connessi alla partecipazione a competizioni tennistiche.
7. L'affiliato ed il tesserato che compiano atti idonei diretti in modo non equivoco a commettere infrazioni o che ne sono responsabili sono puniti, se l'azione non si compie o se l'evento non si verifica, con sanzione meno grave.
8. Per le violazioni delle norme anti-doping l'organo giudicante deve irrogare le sanzioni previste nel Regolamento contro il doping, salvo il cumulo eventuale con altre diverse o più gravi.
9. L'organo che accerta attività inesistente, trasmette il deliberato alla Segreteria federale ai fini dell'attribuzione o meno del diritto di voto e dell'inserimento in una delle tre fasce nelle quali sono suddivisi gli affiliati.

Art. 41 – Recidiva

1. Chi, dopo essere stato condannato per un'infrazione, ne commette un'altra, può essere sottoposto ad un aumento fino ad un sesto della sanzione da infliggere per la nuova infrazione.
2. La sanzione può essere aumentata fino ad un terzo:
 - a) se la nuova infrazione è della stessa indole;
 - b) se la nuova infrazione è stata commessa nei cinque anni dalla condanna precedente;
 - c) se la nuova infrazione è stata commessa durante o dopo l'esecuzione della sanzione, ovvero durante il tempo in cui il condannato si sottrae volontariamente dall'esecuzione della sanzione.
3. Qualora concorrano più circostanze tra quelle indicate nelle lettere precedenti, l'aumento della sanzione può essere sino alla metà.
4. Se il recidivo commette un'altra infrazione, l'aumento della sanzione, nel caso previsto dal primo comma del presente articolo, può essere sino alla metà; nei casi previsti dal comma 2, lettere a) e b), può essere sino ai due terzi; nel caso di cui alla lettera c) può essere da un terzo ai due terzi.
5. Rientra nel potere discrezionale del giudice decidere se irrogare o meno, nel caso concreto, gli aumenti di sanzione previsti per la recidiva.
6. La contestazione della recidiva è obbligatoria.
7. La recidiva è inapplicabile alle condanne nei cui confronti sia intervenuto il provvedimento di riabilitazione.
8. Spetta all'organo di giustizia determinare i limiti dell'aggravamento della sanzione, tenendo conto della gravità dell'infrazione e dei precedenti disciplinari; in nessun caso l'aumento della sanzione per effetto della recidiva può superare l'entità della sanzione risultante dal cumulo delle sanzioni irrogate con le condanne precedenti alla commissione della nuova infrazione.

Art. 41 bis – Circostanze attenuanti ed aggravanti

A) Circostanze attenuanti -

1. La sanzione disciplinare è attenuata quando dai fatti accertati emergano a favore dei responsabili una o più delle seguenti circostanze:
 - a) aver agito in stato di ira, determinato da un fatto ingiusto altrui;
 - b) aver concorso a determinare l'evento, insieme con l'azione o l'omissione del colpevole, il fatto doloso della persona offesa;
 - c) avere, prima del giudizio, riparato interamente il danno o l'essersi adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere od attenuare le conseguenze dannose o pericolose dell'infrazione;
 - d) aver agito per motivi di particolare valore morale o sociale.
2. Il Giudice, indipendentemente dalle circostanze di cui al precedente comma, può prenderne in considerazione altre diverse, qualora le ritenga tali da giustificare una diminuzione della sanzione.

B) Circostanze aggravanti -

3. La sanzione disciplinare deve essere aumentata, quando dai fatti accertati emergano a carico degli interessati una o più delle seguenti circostanze:
 - a) aver commesso il fatto con abuso di poteri o in violazione dei doveri derivanti o conseguenti all'esercizio delle funzioni proprie del colpevole;
 - b) aver approfittato di particolari situazioni extra-sportive;

- c) aver danneggiato persone o cose;
- d) aver indotto altri a violare le norme e le disposizioni federali di qualsiasi genere ovvero a recare danno;
- e) aver agito per futili motivi;
- f) aver commesso il fatto a mezzo della stampa o di altro mezzo di diffusione, con dichiarazioni lesive della figura e dell'autorità degli organi, delle istituzioni federali giudicanti o di qualsiasi altro tesserato;
- g) aver cagionato un danno patrimoniale di rilevante entità;
- h) avere l'infrazione determinato o concorso a determinare una turbativa violenta dell'ordine pubblico;
- i) aver aggravato o tentato di aggravare le conseguenze dell'infrazione commessa;
- j) aver commesso l'infrazione per eseguirne od occultarne un'altra, ovvero per conseguire od assicurare a sé o ad altri un vantaggio;
- k) aver, in giudizio, anche solo tentato di inquinare le prove;
- l) aver commesso violazioni rivestendo la qualifica di dirigente federale o di affiliato, di capitano di

squadra, di Giudice arbitro, di Arbitro, di tecnico, nonché se trattasi di tesserati chiamati per l'occasione a svolgere funzioni di Ufficiale di gara.

C) Concorso di circostanze aggravanti ed attenuanti -

- 4. L'organo giudicante, che ritenga contemporaneamente sussistenti circostanze aggravanti ed attenuanti di un'infrazione, deve operare tra le stesse un giudizio di equivalenza o di prevalenza.
- 5. Nel caso in cui ritenga prevalenti le aggravanti, tiene conto solo di queste; nel caso contrario, tiene conto solo di quelle attenuanti; nel caso in cui, infine, ritenga che vi sia equivalenza, applica la pena che sarebbe inflitta se non concorresse alcuna di dette circostanze.

D) Concorso di circostanze aggravanti

- 6. Nel caso di concorso di più circostanze aggravanti, l'organo giudicante può limitarsi ad applicare un aumento della sanzione oppure, valutata la gravità o la pericolosità del fatto, può irrogare una sanzione disciplinare che non potrà essere comunque superiore al doppio della sanzione massima prevista.

E) - Concorso di circostanze attenuanti

- 7. Nel caso di concorso di una o più circostanze attenuanti, l'organo giudicante può limitarsi ad apportare una diminuzione della sanzioni oppure, valutata l'incidenza dell'attenuante sulla gravità e sulla pericolosità del fatto commesso, può irrogare una sanzione disciplinare minore di quella prevista per quel tipo di infrazione.

F) - Valutazione delle circostanze -

- 8. Le circostanze che attenuano o escludono le sanzioni sono valutate dall'organo giudicante a favore dei soggetti responsabili anche se da questi non conosciute o ritenute insussistenti.
- 9. Le circostanze che aggravano, invece, sono valutate dall'organo giudicante a carico dei soggetti responsabili solamente se da questi conosciute ovvero ignorate per colpa o ritenute inesistenti per errore determinato da colpa.
- 10. Nell'ipotesi di concorso di persone nell'infrazione, le circostanze che aggravano o diminuiscono la sanzione, l'intensità del dolo, il grado della colpa e le circostanze inerenti alla persona del colpevole sono valutate soltanto con riguardo al soggetto a cui si riferiscono.

CAPO IV

SANZIONI CON RIGUARDO AI SOGGETTI PASSIVI

Art. 42 - Provvedimenti a carico degli affiliati

- 1. A carico degli affiliati possono essere adottati i seguenti provvedimenti:
 - a) sanzione pecuniaria;
 - b) confisca parziale o totale dei premi;
 - c) non assegnazione o revoca di un titolo;
 - d) perdita di uno o più incontri in un incontro intersociale;
 - e) perdita dell'incontro intersociale;
 - f) squalifica del campo di gioco;
 - g) penalizzazione;
 - h) esclusione dal Campionato a squadre, per un periodo non superiore a cinque anni consecutivi;
 - i) sospensione a termine da qualsiasi attività;
 - j) radiazione.

Art. 43 - Provvedimenti a carico dei tesserati

- 1. A carico dei tesserati possono essere adottati i seguenti provvedimenti:
 - a) sanzione pecuniaria;
 - b) confisca parziale o totale dei premi;

- c) esclusione dalla gara;
- d) espulsione dalla manifestazione;
- e) squalifica;
- f) ritiro della tessera atleta;
- g) inibizione a svolgere funzioni di capitano;

- h) non assegnazione o revoca di un titolo;
- i) inibizione perpetua a ricoprire cariche federali;
- j) radiazione.

Art. 44 - Provvedimenti a carico dei dirigenti

1. A carico dei dirigenti federali, nazionali e periferici, e dei dirigenti degli affiliati possono essere adottati i seguenti provvedimenti, per fatti connessi all'esercizio delle loro funzioni:
 - a) sanzione pecuniaria;
 - b) sospensione del diritto di rappresentanza di affiliato;
 - c) interdizione temporanea dalla carica di dirigente federale;
 - d) inibizione perpetua a ricoprire cariche federali;
 - e) radiazione.

Art. 45 - Provvedimenti a carico degli Ufficiali di gara

1. A carico degli Ufficiali di gara, iscritti negli Albi, possono essere adottati i seguenti provvedimenti, per fatti connessi all'esercizio delle loro funzioni:
 - a) sanzione pecuniaria;
 - b) sospensione temporanea dall'attività (massimo un anno);
 - c) cancellazione dagli Albi;
 - d) radiazione.
2. Per i tesserati chiamati per occasione a svolgere le funzioni di ufficiale di gara possono essere adottati i provvedimenti previsti a carico dei tesserati con l'aggravante della funzione.

Art. 46 - Provvedimenti a carico dei tecnici

1. A carico dei tecnici, iscritti nell'Albo o negli Elenchi, possono essere adottati i seguenti provvedimenti, per fatti connessi alla loro attività di insegnamento:
 - a) sanzione pecuniaria;
 - b) sospensione dall'attività a tempo determinato;
 - c) cancellazione dall'Albo o dagli Elenchi;
 - d) radiazione.

Art. 46 bis - Provvedimenti diversi

1. L'organo giudicante, al fine di adattare la pena al caso concreto, può infliggere sanzioni anche non previste specificamente per la categoria cui appartiene l'incolpato.

CAPO V CAUSE DI ESTINZIONE

Art. 47 - Cause di estinzione delle infrazioni e delle sanzioni

1. Sono cause di estinzione delle infrazioni disciplinari:
 - a) la prescrizione;
 - b) l'amnistia.
2. Sono cause di estinzione delle sanzioni:
 - a) l'indulto;
 - b) la grazia.
3. La riabilitazione è causa di estinzione delle sanzioni accessorie e di ogni altro effetto della condanna.

Art. 48 - Prescrizione

1. Le infrazioni si prescrivono in 2 anni.
2. Le infrazioni per illecito sportivo si prescrivono in 5 anni.
3. Gli illeciti da doping si prescrivono in 8 anni.

4. I termini di cui sopra decorrono, per l'infrazione consumata dal giorno della consumazione; per quella tentata dal giorno in cui è cessata l'attività del colpevole.
5. Il corso della prescrizione rimane sospeso in caso di deferimento della questione ad altro giudice e in ogni caso in cui la sospensione del procedimento disciplinare è imposta dal presente Regolamento.
6. Il corso della prescrizione è interrotto dalla decisione di condanna.
7. Sono inoltre cause interruttive:
 - a) l'interrogatorio davanti al Procuratore federale;
 - b) l'invito a presentarsi davanti al Procuratore per rendere l'interrogatorio;
 - c) la richiesta di fissazione del procedimento disciplinare.
8. Se gli atti interruttivi sono molteplici, la prescrizione decorre dall'ultimo di essi, ma in nessun caso i termini stabiliti nei commi 1 e 2 possono essere prolungati oltre la metà.
9. Tutti gli organi giudicanti sono tenuti a stabilire nel tempo più celere lo svolgimento dei procedimenti disciplinari, con il fine preminente di evitare il compimento dei termini di prescrizione previsti nei commi che precedono; in particolare, i termini per l'espletamento delle indagini e del giudizio sono di novanta giorni per la fase istruttoria e per ognuno dei gradi di giudizio, decorrenti:
 - a) per la Procura federale, dall'iscrizione della notizia di illecito nel registro degli indagati;
 - b) per i giudici di primo grado, dalla ricezione degli atti;
 - c) per la Corte d'appello federale, dalla ricezione dell'impugnazione.

Art. 49 - Amnistia

1. Competente alla concessione è il Consiglio federale.
2. L'amnistia è un provvedimento generale che estingue l'infrazione e, se vi è stata condanna, ne fa cessare l'esecuzione; fa cessare anche le sanzioni accessorie.
3. Nel concorso di più infrazioni si applica alle singole infrazioni per le quali è concessa.
4. L'estinzione dell'infrazione per effetto dell'amnistia è limitata a quelle commesse a tutto il giorno precedente la data del provvedimento, salvo che questo stabilisca una data diversa.
5. L'amnistia può essere sottoposta a condizioni o ad obblighi.
6. Non si applica ai recidivi salvo che il provvedimento disponga diversamente.

Art. 50 - Indulto

1. L'indulto può essere concesso dal Consiglio federale in occasioni particolari.
2. L'indulto è un provvedimento di clemenza generale; condona, in tutto o in parte, la sanzione irrogata o la riduce o la commuta in altra sanzione meno grave di quella originariamente irrogata; non estingue le sanzioni accessorie, salvo che il provvedimento disponga diversamente.
3. La sua efficacia è circoscritta alle infrazioni commesse a tutto il giorno precedente la data della deliberazione del Consiglio federale, salvo che questa stabilisca una data diversa.
4. Nel concorso di più infrazioni, l'indulto si applica una sola volta, dopo aver cumulato le sanzioni.
5. L'indulto può essere sottoposto a condizioni ed obblighi e non si applica nei casi di recidiva.

Art. 51 - Grazia

1. Competente alla concessione è il Presidente federale.
2. La grazia è un provvedimento particolare che va a beneficio soltanto di un determinato soggetto, affiliato o tesserato, cui è stata inflitta sanzione inibitiva temporanea, con provvedimento disciplinare divenuto definitivo, nel solo caso in cui abbia già scontato la metà della pena.
3. Nei casi di radiazione e di altra sanzione inibitiva perpetua, derivanti da provvedimenti disciplinari divenuti definitivi, la domanda di grazia può essere proposta decorsi cinque anni dalla data nella quale ha avuto inizio l'esecuzione della sanzione medesima.
4. Condona in tutto o in parte la sanzione irrogata o la commuta in altra più lieve; non estingue le sanzioni accessorie, salvo che il provvedimento disponga diversamente.
5. Il provvedimento può essere adottato solo su domanda scritta dell'interessato, inviata per raccomandata con avviso di ricevimento ed indirizzata al Presidente federale; non è dovuta alcuna tassa.
6. La concessione della grazia ha efficacia dal giorno della pubblicazione negli Atti ufficiali della F.I.T.

Art. 52 - Riabilitazione

1. La riabilitazione è un provvedimento che estingue le sanzioni accessorie ed ogni altro effetto della condanna.

2. È emesso dalla Corte d'appello federale su istanza del condannato da presentarsi al medesimo organo, in presenza delle seguenti condizioni:
 - a) che siano decorsi tre anni dal giorno in cui la sanzione principale è stata eseguita o si è estinta;
 - b) che in tale periodo il condannato abbia dato prova effettiva e costante di buona condotta.
3. Nell'istanza devono essere indicati tutti gli elementi dai quali può desumersi la sussistenza delle condizioni sopra indicate.
4. La Corte d'appello federale acquisisce tutta la documentazione necessaria all'accertamento della sussistenza dei suddetti requisiti.
5. La Corte d'appello federale si pronuncia entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza e la decisione deve essere depositata entro quindici giorni dalla pronuncia presso la Segreteria federale, che provvede alla trascrizione nel casellario federale ed a darne comunicazione all'istante, nel termine di sette giorni con raccomandata con avviso di ricevimento.
6. Se la richiesta è respinta per difetto del requisito della buona condotta, essa non può essere riproposta prima che siano decorsi due anni dalla data del provvedimento di rigetto.
7. La sentenza di riabilitazione è revocata di diritto se il soggetto riabilitato commette entro sette anni un'infrazione per la quale venga irrogata la radiazione o la sospensione per un periodo non inferiore a due anni ovvero nell'ipotesi in cui venga condannato per l'uso di sostanze o di metodi dopanti.
8. Decide sulla revoca la Corte d'appello federale su ricorso del Procuratore federale, comunicato all'interessato, qualora essa non sia stata disposta dal Giudice che ha irrogato la nuova condanna.

PARTE SECONDA
TITOLO I
ORGANI DI GIUSTIZIA
CAPO I

ORGANISMI AUSILIARI DI CONTROLLO REGOLAMENTARE E DISCIPLINARE

Art. 53 - Organismi ausiliari di controllo regolamentare e disciplinare

1. Sono organismi ausiliari di controllo regolamentare e disciplinare:
 - a) il Giudice arbitro;
 - b) il Commissario di campo;
 - c) il Commissario di gara regionale;
 - d) il Commissario di gara nazionale;
 - e) la Commissione tesseramenti.
2. Tali organismi controllano che l'attività federale, agonistica o no, sia svolta in conformità dello Statuto, dei Regolamenti federali, nonché dei provvedimenti e delle deliberazioni degli organi federali.
3. Detti organismi, dopo l'adozione delle decisioni di loro competenza, ove ne ravvisino la necessità, trasmettono gli atti agli organi giudicanti per eventuali ulteriori provvedimenti disciplinari.

Art. 54 - Provvedimenti del Giudice arbitro

1. Il Giudice arbitro adotta i seguenti provvedimenti, nell'ambito dei poteri di sua spettanza e con efficacia limitata alla manifestazione da lui diretta:
 - a) ammonizione;
 - b) esclusione dalla gara;
 - c) espulsione dalla manifestazione;
 - d) inibizione a svolgere le funzioni di capitano;
 - e) perdita di uno o più incontri in un incontro intersociale;
 - f) perdita dell'incontro intersociale.
2. Può sospendere l'assegnazione dei premi rimettendo al Giudice sportivo competente la decisione finale.
3. Nessuno dei suddetti provvedimenti può essere adottato se i fatti addebitati non sono stati prima contestati verbalmente all'interessato.
4. I provvedimenti del Giudice arbitro non sono appellabili.
5. Il Giudice arbitro ha l'obbligo di redigere in giornata il rapporto sui provvedimenti adottati e sui fatti che li hanno determinati nonché sui fatti, comunque a lui noti, commessi in violazione delle norme federali. Tale rapporto deve essere inviato, nello stesso giorno, al Giudice sportivo competente per eventuali ulteriori provvedimenti e deve contenere l'espressa menzione dell'avvenuta contestazione.

Art. 55 - Altre decisioni del Giudice arbitro

1. Il Giudice arbitro adotta tutte le decisioni ed i provvedimenti necessari per la conduzione di una manifestazione tennistica e, in particolare:
 - a) decisioni sull'applicazione delle Regole di tennis;
 - b) decisioni in materia tecnica;
 - c) decisioni in materia organizzativa, economica e morale.

Art. 56 - Decisioni sull'applicazione delle Regole di tennis

1. Quando sorge incertezza o controversia circa l'applicazione delle Regole di tennis, previa sospensione del gioco, deve essere immediatamente interpellato il Giudice arbitro.
2. Tali controversie sono presentate verbalmente e per esse non è dovuta alcuna tassa.
3. Il Giudice arbitro decide seduta stante e la sua decisione è inappellabile.

Art. 57 - Decisioni in materia tecnica

1. Per questioni in materia tecnica deve essere presentato reclamo direttamente al Giudice arbitro, a pena di decadenza, entro trenta minuti dal momento in cui il reclamante ha avuto o avrebbe dovuto avere conoscenza del fatto che ha dato causa al reclamo.
2. Il reclamo va presentato per iscritto ed accompagnato, a pena di inammissibilità, dalla tassa federale.
3. Il Giudice arbitro decide immediatamente e, se accoglie il reclamo, adotta i provvedimenti del caso e restituisce la tassa versata; se lo respinge, ne dà immediata comunicazione scritta e motivata al reclamante e rimette alla F.I.T. reclamo, decisione e tassa incamerata.
4. Le decisioni non sono impugnabili.

Art. 58 - Decisioni in materia organizzativa, economica e morale

1. Per questioni in materia organizzativa, economica e morale, il reclamo va presentato direttamente al Giudice arbitro, a pena di decadenza, entro trenta minuti dal fatto a cui si riferisce e comunque non oltre trenta minuti dal termine della manifestazione.
2. Il reclamo va presentato per iscritto ed accompagnato, a pena di inammissibilità, dalla tassa federale.
3. Il Giudice arbitro adotta le sue decisioni come per quelle in materia tecnica.
4. Le decisioni non sono impugnabili.

Art. 59 - Commissario di campo

1. Il Commissario di campo collabora con il Giudice arbitro in materia tecnica ed ha poteri autonomi d'intervento in materia disciplinare, in assenza del Giudice arbitro, al quale notifica i provvedimenti adottati perché ne faccia menzione nel suo rapporto.
2. Il Commissario di campo ha altresì potere autonomo per la segnalazione di infrazioni all'organo giudicante competente.

Art. 60 - Commissario di gara regionale

1. Il Commissario di gara regionale è nominato dal Consiglio federale, su proposta del Comitato regionale di competenza, e dura in carica un quadriennio olimpico.
2. Possono essere nominati uno o più supplenti.

Art. 61 - Provvedimenti del Commissario di gara regionale

1. Il Commissario di gara regionale ha competenza nella regione di appartenenza per tutta l'attività agonistica a squadre che non sia riservata alla competenza funzionale del Commissario di gara nazionale, in merito a:
 - a) posizione dei componenti delle squadre ammessi sub giudice dal Giudice arbitro;
 - b) reclami relativi a posizione irregolare dei componenti di squadre non decisi dal Giudice arbitro (es. chi è già stato inserito in altra formazione nello stesso giorno o si è trasferito dalla squadra A alla squadra B e così di seguito, ecc.);
 - c) valutazione dei casi di forza maggiore, adottati dalle squadre a giustificazione di assenze;
 - d) determinazione della data per l'effettuazione della gara a squadre non disputata per motivi di forza maggiore nel giorno fissato o concordato per il recupero;
 - e) designazione del campo neutro e di quello per lo spareggio;
 - f) effettuazione del sorteggio in caso di parità al termine del girone eliminatorio;

- g) spostamento di ora, inversione della sede degli incontri intersociali, su richiesta concordata delle parti, o cambiamento della sede o dei campi o delle palle prescelti per un Campionato, su richiesta motivata dell'affiliato ospitante;
 - h) designazione della data di effettuazione degli incontri intersociali non disputati per assenza del Giudice arbitro;
 - i) determinazione delle classifiche dei gironi sulla base dei risultati pervenuti, con l'applicazione delle eventuali penalizzazioni previste dal Regolamento;
 - j) reclami in materia tecnica che non siano di competenza del Giudice arbitro (es. compilazione di gironi o tabelloni, determinazione della sede, ecc.);
2. Per i casi di cui ai punti a), b), c) e j) interviene solamente su reclamo.
 3. Adotta il provvedimento della perdita dell'incontro intersociale.
 4. Trasmette gli atti al Giudice sportivo regionale per i provvedimenti di sua competenza.
 5. Deferisce, nei casi di assenza senza giustificato motivo, l'affiliato responsabile al Giudice sportivo regionale.

Art. 62 - Commissario di gara nazionale e suoi provvedimenti

1. Il Commissario di gara nazionale è nominato dal Consiglio federale e dura in carica un quadriennio olimpico.
2. Possono essere nominati uno o più supplenti.
3. Ha competenza funzionale relativamente al Campionato a squadre degli affiliati – serie A e B e tabellone nazionale di serie C ed alle fasi nazionali dei Campionati a squadre giovanili e veterani.
4. Delibera su reclamo in merito alle stesse materie riservate al Commissario di gara regionale, adotta i medesimi provvedimenti e trasmette gli atti al Giudice sportivo nazionale per i provvedimenti di sua competenza.
5. Deferisce, nei casi di assenza senza giustificato motivo, l'affiliato responsabile al Giudice sportivo nazionale.

Art. 63 - Reclami - Decisioni del Commissario di gara

1. Nei casi in cui:
 - a) il Giudice arbitro abbia ammesso sub judice componenti di squadre;
 - b) sia stato presentato reclamo al Giudice arbitro, fino al termine massimo di 30 minuti dalla chiusura dell'incontro a squadre, sulla posizione irregolare di giocatori ed il Giudice arbitro non sia stato in grado di decidere sul reclamo stesso (nel qual caso viene restituita la tassa);
 - c) la squadra dichiarata assente abbia da addurre a giustificazione motivi di forza maggiore;

gli interessati ad impugnare il risultato sancito dal Giudice arbitro devono, a pena di inammissibilità, entro le ore 14 del giorno successivo, spedire al Commissario di gara competente un vaglia telegrafico dell'importo della tassa reclamo contenente, nella causale, l'indicazione del Campionato, della giornata di gara, delle squadre impegnate e dell'oggetto del reclamo; entro le ore 18 dello stesso giorno i reclamanti possono far pervenire, con qualsiasi mezzo, al Commissario di gara competente memorie difensive e documenti.

2. Il Commissario di gara decide entro il giorno successivo e telegraficamente ne dà notizia agli interessati ed al Giudice sportivo competente.
3. Se accoglie il reclamo, restituisce la tassa versata.

Art. 64 - Limiti e definitività delle decisioni del Commissario di gara

1. I provvedimenti del Commissario di gara sono inappellabili.
2. Il risultato della gara, sancito dal Giudice arbitro o dal Commissario di gara, non può subire modificazioni a seguito di provvedimento del Giudice sportivo o di altri organi.

Art. 65 - Sedi dei Commissari di gara

1. Hanno la propria sede:
 - a) il Commissario di gara regionale, presso il Comitato regionale competente;
 - b) il Commissario di gara nazionale, presso la F.I.T. in Roma.
2. Essi si avvalgono, per l'espletamento delle loro funzioni, delle strutture esistenti presso le singole sedi.

Art. 66 - Commissione tesseramenti

1. La Commissione tesseramenti è composta da un Presidente e quattro componenti, nominati dal Consiglio federale per l'intera durata del quadriennio olimpico, ed ha sede presso la F.I.T. in Roma.
2. La Commissione ha competenza a giudicare sulle questioni inerenti al rilascio delle tessere, al trasferimento, al nullaosta, alla cessazione ed allo scioglimento del vincolo dei tesserati.
3. Il procedimento è instaurato su reclamo del tesserato atleta oppure, se minorenne, da chi ne esercita la potestà, con le modalità dei procedimenti davanti alla Corte federale.

4. Le decisioni della Commissione tesseramenti sono impugnabili con ricorso alla Corte d'appello federale.

CAPO II
PROCURA FEDERALE
Art. 67 - Procura federale

1. La Procura federale è retta da un Procuratore federale che si avvale della collaborazione di uno o più sostituti.
2. Il Procuratore federale ed i suoi sostituti sono nominati dal Consiglio federale tra coloro che sono in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 52, comma 1, dello Statuto e siano laureati in giurisprudenza.
3. Essi durano in carica per l'intero quadriennio olimpico e possono essere confermati nell'incarico per non più di due volte; rimangono comunque in carica dopo la scadenza del quadriennio olimpico fino al momento dell'eventuale sostituzione.
4. Il Presidente della F.I.T., sentito il parere del Procuratore federale, nomina un Segretario.
5. La Procura federale ha sede presso la F.I.T. in Roma.

Art. 68 - Competenza

1. Al Procuratore federale è riservata la competenza in materia di:
 - a) offesa alla dignità, al decoro ed al prestigio della Federazione e degli organi federali;
 - b) illecito sportivo;
 - c) frode sportiva;
 - d) infrazioni commesse dai dirigenti federali, nazionali e periferici, sia elettivi sia di nomina, o di affiliato, nonché dagli Ufficiali di gara iscritti negli Albi, dai tecnici iscritti nell'Albo o negli Elenchi e dai componenti degli organi giudicanti, in tali loro specifiche qualità.
2. Il Procuratore federale può, inoltre, promuovere l'azione disciplinare anche in tutte le altre materie, ad eccezione della materia del doping, per la quale si rimanda al relativo Regolamento contro il doping.
3. Esperisce indagini su richiesta degli organi giudicanti e del Consiglio federale.
4. È competente altresì in materia di pubblicità, sorveglianza ed esecuzione di ogni tipo di sanzione prevista nel presente Regolamento ed in quello contro il doping.
5. Ha l'obbligo, in materia di doping, di collaborare con la Procura del C.O.N.I., se ciò sia richiesto da quest'ultima, nonché di informarla di ogni notizia di reato in materia.

Art. 69 - Promozione dell'azione disciplinare

1. Il Procuratore federale promuove l'azione disciplinare d'ufficio, in seguito a rapporto, a referto, a denuncia o ad altra notizia di infrazione comunque conosciuta.
2. È autonomo nell'esercizio delle sue funzioni e può avvalersi della collaborazione di altri organi federali, centrali e periferici.
3. Apre l'indagine con l'iscrizione del caso nel registro della Procura federale.
4. Procede all'interrogatorio degli inquisiti ed all'audizione dei testimoni, all'acquisizione di documenti e di ogni altro elemento di prova ritenuto utile per il compimento dell'istruttoria, redigendo verbale.
5. Esperite le indagini e l'istruttoria, trasmette gli atti all'organo giudicante competente con richiesta di archiviazione ovvero con la formulazione di specifici addebiti da contestare all'incolpato e la richiesta di fissazione del procedimento disciplinare.
6. Qualora nell'ambito della sua attività ritenga inscindibili le posizioni di tesserati od affiliati e dirigenti inquisiti per le stesse infrazioni, a conclusione delle indagini, e se del caso, trasmette gli atti alla Corte federale, affinché provveda con unica decisione.
7. L'organo giudicante, se accoglie la richiesta di archiviazione, la dispone con provvedimento da comunicare all'eventuale autore della denuncia; in caso contrario, restituisce gli atti al Procuratore federale, disponendo che questi formuli specifici addebiti per lo svolgimento del procedimento disciplinare.

Art. 70 – Esecuzione delle sanzioni

1. Tutti i provvedimenti che irrogano una sanzione devono essere comunicati alla segreteria della Procura federale e pubblicati negli atti federali.
2. La segreteria della Procura provvede a pubblicizzare la natura e l'entità del provvedimento secondo le forme che ritiene più efficaci; in particolare il provvedimento deve essere pubblicato nel sito "internet" della FIT, se esistente.
3. La pagina informativa del sito deve contenere:
 - a) il nome ed il cognome del tesserato o la ragione sociale dell'affiliato, nei cui confronti è stata irrogata la sanzione;
 - b) il dispositivo e le motivazioni.
4. La sorveglianza sull'adempimento e sull'esecuzione delle sanzioni irrogate è competenza della Procura federale.

5. In caso di omesso pagamento della sanzione pecuniaria inflitta, la Procura federale, decorsi dieci giorni dalla esecutività del provvedimento, invia al condannato una lettera di diffida, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, in cui gli concede un termine non inferiore a giorni quindici e non superiore a giorni trenta per provvedere al pagamento della sanzione.
6. La lettera di diffida deve informare il destinatario che, fino al momento dell'adempimento, la validità della tessera federale è sospesa per il tesserato e l'affiliato è considerato in posizione irregolare.
7. L'affiliato è ritenuto solidalmente responsabile per il pagamento delle sanzioni pecuniarie irrogate a propri tesserati, se la sanzione è inflitta:
 - a) a dirigenti per fatti connessi all'esercizio delle loro funzioni;
 - b) a tecnici dell'affiliato per fatti connessi alla loro attività di insegnamento;
 - c) ad ufficiali di gara dell'affiliato per fatti connessi all'esercizio delle loro funzioni,
 - d) a tesserati per fatti commessi in un incontro di un Campionato a squadre.
8. Qualora la sanzione sia inflitta in via solidale anche all'affiliato, devono essere estese a quest'ultimo tutte le garanzie difensive proprie del soggetto destinatario del provvedimento.

CAPO III
ORGANI GIUDICANTI
Art. 71 - Organi giudicanti

1. Sono organi giudicanti di primo grado:
 - a) il Giudice sportivo regionale;
 - b) il Giudice sportivo nazionale;
 - d) la Corte federale.
2. È organo giudicante di secondo grado ed ultima istanza la Corte d'appello federale, competente a giudicare ogni impugnazione dei provvedimenti degli organi giudicanti di primo grado.

Art. 72 - Requisiti per la nomina

1. I componenti degli organi giudicanti vengono nominati tra coloro che sono in possesso dei requisiti di eleggibilità alle cariche federali stabiliti dall'articolo 52, comma 1, dello Statuto e siano laureati in giurisprudenza.

Art. 73 - Nomina e durata della carica

1. I componenti degli organi giudicanti vengono nominati dal Consiglio federale, sentito il parere del Comitato regionale di competenza per i Giudici sportivi regionali, all'inizio di ogni quadriennio olimpico.
2. Essi durano in carica per l'intero quadriennio olimpico e possono essere confermati nell'incarico per non più di due volte; rimangono comunque in carica dopo la scadenza del quadriennio olimpico fino al momento dell'eventuale sostituzione.
3. In caso di impedimento definitivo o cessazione dalla carica, per qualsiasi altro motivo, di un componente di un organo giudicante nel corso del quadriennio olimpico, il Consiglio federale deve provvedere immediatamente alla nomina del sostituto.
4. La funzione giudicante è continua ed indipendente.

Art. 74 - Competenza generale

1. Gli organi giudicanti hanno competenza a giudicare ogni infrazione connessa all'attività sportiva, nonché ogni altra infrazione allo Statuto ed ai Regolamenti federali vigenti.
2. I giudici sportivi nazionale e regionali procedono disciplinarmente:
 - a) a seguito di rapporto dei Giudici arbitri o dei Commissari di campo;
 - b) a seguito di deferimento della Procura federale.
3. La Corte federale procede disciplinarmente su richiesta della Procura federale.
4. Se un organo giudicante è chiamato ad iniziare un procedimento nei confronti di un componente dell'organo stesso o della Procura federale, per infrazioni commesse al di fuori dell'esercizio delle loro funzioni, le competenze vengono così modificate:
 - a) Giudice sportivo regionale e suo supplente: la competenza è del Giudice sportivo nazionale;
 - b) Giudice sportivo nazionale e suo supplente: la competenza è della Corte federale;
 - c) Corte federale e Corte d'appello federale: la competenza rimane alla Corte, formata dai componenti non coinvolti nel procedimento;
 - d) Procuratore federale e suoi sostituti: la competenza rimane alla Corte federale.
5. Il componente dell'organo giudicante o della Procura federale sottoposto a procedimento disciplinare è automaticamente sospeso dalle funzioni dopo la contestazione dell'addebito..

Art. 75 - Sedi

1. Gli organi giudicanti hanno le seguenti sedi:
 - a) presso il Comitato regionale di competenza, il Giudice sportivo regionale;
 - a) presso la F.I.T. in Roma, il Giudice sportivo nazionale, la Corte federale e la Corte d'appello federale.
2. Essi si avvalgono, per l'espletamento delle loro funzioni, delle strutture esistenti presso le rispettive sedi.

Art. 76 - Giudice sportivo regionale

1. In ogni regione dello Stato è istituito il Giudice sportivo regionale, cui viene nominato almeno un sostituto.
2. È organo giudicante monocratico di primo grado.
3. Ha competenza generale per i fatti che si verificano nell'ambito della propria regione, salve le competenze funzionali riservate al Giudice sportivo nazionale e alla Corte federale.

Art. 77 - Giudice sportivo nazionale

1. È organo giudicante monocratico di primo grado, cui viene nominato almeno un sostituto.
2. Ha competenza generale per quanto attiene alle fasi nazionali dei Campionati individuali ed a squadre, nonché a tutti i tornei individuali che si svolgono con approvazione federale centrale; ha competenza inoltre per le manifestazioni internazionali, sia individuali sia di rappresentative nazionali, che si svolgono sia in Italia sia all'estero.
3. Ha competenza, comunque, per le infrazioni commesse dai tesserati all'estero.

Art. 78 - Corte federale

1. L'organico della Corte federale è di un Presidente e di almeno cinque giudici.
2. All'inizio di ogni quadriennio, elegge, nel proprio ambito un Vicepresidente.
3. All'inizio di ogni quadriennio, viene nominato il segretario della Corte, al di fuori dei suoi componenti, con le modalità previste dallo statuto.
4. In caso di impedimento temporaneo del Presidente, ne assume le funzioni il Vicepresidente.
5. Per ogni procedimento si forma un collegio giudicante di tre componenti, tra cui il Presidente o il Vicepresidente.
6. La composizione del collegio non può variare per tutta la durata di ogni procedimento.
7. Del procedimento va redatto verbale, che è inserito nel fascicolo relativo.
8. Le decisioni del collegio sono prese a maggioranza di voti.
9. La Corte è organo giudicante di primo grado:
 - A) in materia disciplinare, agisce su richiesta del Procuratore federale ed è competente a giudicare:
 - a) le infrazioni commesse dai dirigenti federali, centrali e periferici, o dai dirigenti di affiliato, in tali loro specifiche qualità;
 - b) le infrazioni commesse dai componenti di organi giudicanti, a titolo di dolo o colpa grave, nell'esercizio delle proprie funzioni giudicanti;
 - c) le infrazioni commesse dagli Ufficiali di gara, iscritti negli Albi, e dai tecnici, iscritti nell'Albo o negli Elenchi, dai medici e massaggiatori federali e degli enti affiliati, in tali loro specifiche qualità;
 - B) nelle altre materie, agisce su reclamo ed è competente a giudicare:
 - a) i reclami avverso l'assegnazione ad una delle categorie di affiliato;
 - b) i reclami avverso l'attribuzione di voti per le Assemblee;
 - c) i reclami avverso la validità delle Assemblee provinciali e regionali;
 - d) i reclami avverso la deliberazione di cessazione di appartenenza dell'affiliato alla F.I.T. per inattività agonistica o per revoca dell'affiliazione;
 - e) i reclami avverso la dichiarazione di posizione irregolare o la dichiarazione di decadenza del vincolo di affiliato;
 - f) in materia di ineleggibilità ed incompatibilità;
 - g) i reclami avverso le dichiarazioni di decadenza dalle cariche;
 - h) la ricusazione del Giudice sportivo regionale o nazionale.

10. Il reclamo deve essere accompagnato, a pena di inammissibilità, dalla tassa federale, di cui deve essere ordinata la restituzione in caso di accoglimento del reclamo.

11. La Corte federale integra, con i propri componenti effettivi e supplenti, la Corte d'appello federale, fungendo da Commissione di verifica dei poteri nelle assemblee nazionali.

12. Il Presidente della Corte federale assume la presidenza della Commissione di verifica dei poteri, in caso di assenza del Presidente della Corte d'appello federale.

Art. 79 - Corte d'appello federale

1. L'organico della Corte d'appello federale è di un Presidente e di almeno cinque giudici.
2. All'inizio di ogni quadriennio, elegge, nel proprio ambito un Vicepresidente.
3. All'inizio di ogni quadriennio, viene nominato il segretario della Corte, al di fuori dei suoi componenti, con le modalità previste dallo statuto.
4. In caso di impedimento temporaneo del Presidente, ne assume le funzioni il Vicepresidente.
5. Per ogni procedimento si forma un collegio giudicante di tre componenti, tra cui il Presidente o il Vicepresidente.
6. La composizione del collegio non può variare per tutta la durata di ogni procedimento.
7. Del procedimento va redatto verbale, che è inserito nel fascicolo relativo.
8. Le decisioni del collegio sono prese a maggioranza di voti.
9. È organo unico di secondo grado e giudica in ultima istanza sugli appelli proposti avverso le decisioni degli organi di primo grado.
10. Decide, senza formalità, sui conflitti di competenza tra organi giudicanti.
11. In caso di disaccordo delle parti, nomina il presidente del collegio arbitrale, nonché l'arbitro di parte, qualora questa non vi abbia provveduto.
12. Funge, con tutti i suoi componenti effettivi e supplenti, da Commissione di verifica dei poteri nelle assemblee nazionali, integrata con i componenti della Corte federale.
13. Il Presidente della Corte d'appello federale presiede la Commissione di verifica dei poteri; in caso di sua assenza, assume tale funzione il Presidente della Corte federale.

Art. 80 - Responsabilità di componente di organo giudicante

1. Ogni componente di organo giudicante risponde, nell'esercizio delle sue funzioni giudicanti, delle infrazioni commesse a titolo di dolo o di colpa grave.
2. Promuove l'azione disciplinare il Procuratore federale.
3. La competenza a giudicare in primo grado appartiene alla Corte federale.
4. Qualora si tratti di giudicare due o più componenti della Corte federale, in primo grado, o della Corte d'appello, in secondo grado, il collegio è formato da altri componenti della medesima Corte.
5. Se risulta impossibile costituire validamente in tal modo il collegio, il Consiglio federale, limitatamente allo specifico procedimento, nomina i membri necessari a completare il collegio.
6. In ogni caso, quando tra gli incolpati figurino il Presidente ed il Vicepresidente in carica della Corte federale ovvero della Corte d'appello federale, il collegio competente, per ogni grado del giudizio, elegge preliminarmente il Presidente tra i propri componenti.

Art. 81 - Consulta degli organi giudicanti

1. Il Presidente della Corte di appello federale, quando ne ravvisa l'opportunità, convoca la consulta degli organi giudicanti.

TITOLO II PROCEDIMENTI CAPO I

NORME GENERALI

Art. 82 – Rappresentanza della F.I.T. e dei suoi organi

1. La F.I.T. ed i suoi organi possono essere rappresentati in ogni procedimento davanti agli organi di giustizia dal Presidente federale o da un suo delegato, che assume la veste di parte nel procedimento.

Art. 83 - Contestazione dell'addebito e diritto di difesa

1. Il Procuratore federale e l'organo di primo grado devono contestare, per iscritto, l'addebito all'incolpato.
2. La contestazione deve inoltre contenere l'invito a depositare o a spedire, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, eventuali difese scritte entro il termine di decadenza di tre giorni dalla comunicazione.
3. Sono ammesse, a spese dell'interessato, la difesa tecnica e, purché siano assicurate le condizioni di una difesa libera ed effettiva, la difesa personale.
4. Il difensore dell'incolpato ha facoltà di svolgere indagini per ricercare ed individuare elementi di prova a favore del proprio assistito, da sottoporre sia al Procuratore federale, perché ne tenga conto ai fini delle sue determinazioni, sia al giudice investito del procedimento.

Art. 84 - Ricusazione ed astensione di componente di organo giudicante

1. Il singolo componente dell'organo giudicante può essere ricusato:
 - a) se ha interesse personale nel procedimento disciplinare;
 - b) se ha dato consigli o manifestato pareri sull'oggetto della controversia prima dell'instaurazione del giudizio;

- c) se ha grave inimicizia o motivi di dissidio con le parti della questione sottoposta alla sua cognizione;
 - d) se egli stesso o il coniuge sono prossimi congiunti di una delle parti del procedimento sottoposto alla sua cognizione;
 - e) se un prossimo congiunto, suo o del coniuge, è offeso o danneggiato dall'infrazione;
 - f) se nell'esercizio delle sue funzioni e prima che sia stata pronunciata la sentenza, ha manifestato indebitamente il suo convincimento sui fatti oggetto dell'inculpazione.
2. Ciascun componente di un organo giudicante deve astenersi nei casi indicati al precedente comma, lettere a), b), c), d) ed e), nonché in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza, con dichiarazione presentata al Presidente della Corte d'appello federale, che decide senza formalità di procedura.
 3. La ricusazione può essere proposta dal Procuratore federale per le materie di sua competenza o dall'incolpato; non è dovuta alcuna tassa.
 4. La dichiarazione di ricusazione deve enunciarne i motivi specifici ed indicarne le prove; è fatta con atto sottoscritto dall'interessato e presentata, insieme ai documenti che vi si riferiscono, all'organo giudicante competente entro cinque giorni da quando l'interessato è venuto a conoscenza della composizione dell'organo giudicante; se la causa di ricusazione è sorta od è diventata nota dopo tale termine, la dichiarazione può essere proposta fino al giorno precedente quello fissato per la decisione .
 5. Sulla ricusazione del Giudice sportivo regionale e nazionale decide la Corte federale; su quella dei componenti della Corte federale decide la Corte d'appello federale; su quella dei componenti della Corte d'appello federale decidono gli altri componenti della Corte d'appello federale stessa.
 6. Il provvedimento di rigetto o di accoglimento della dichiarazione di ricusazione o di astensione deve essere pronunciato nel più breve tempo possibile, sentito il componente dell'organo giudicante ricusato od astenuto, e deve indicare se gli atti eventualmente compiuti precedentemente da tale giudice conservano efficacia.
 7. Se è accolta la dichiarazione di astensione o la richiesta di ricusazione, il giudice non può compiere alcun atto del procedimento ed è sostituito da altro componente del medesimo organo.
 8. La dichiarazione di ricusazione si considera non proposta quando il giudice interessato, prima della decisione su essa, dichiara di astenersi e l'astensione è accolta.
 9. Il Procuratore federale ha il diritto di intervenire ed il dovere di proporre conclusioni specifiche.
 10. Il Procuratore federale non può essere ricusato per alcun motivo, ma ha l'obbligo di astenersi quando esistono gravi ragioni di convenienza.
 11. Non è ammessa la ricusazione dei Giudici chiamati a decidere sulla ricusazione.

Art. 85 - Comunicazione degli atti e dei provvedimenti

1. La comunicazione degli atti e dei provvedimenti deve essere inviata:
 - a) per il tesserato, alla propria residenza e presso la sede dell'affiliato di appartenenza;
 - b) per l'affiliato e l'organo federale, presso le rispettive sedi;
 - c) per il Procuratore federale, presso la sua sede.
2. Le comunicazioni si presumono comunque effettuate quando sono pervenute alla sede dell'affiliato o dell'organo federale.
3. Le comunicazioni ai dirigenti, agli Ufficiali di gara iscritti negli Albi ed ai tecnici iscritti nell'Albo o negli Elenchi, per le infrazioni connesse alla loro qualità, devono essere inviate esclusivamente presso la loro residenza.
4. Le comunicazioni degli atti e dei provvedimenti devono essere spediti a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o altro mezzo comunque idoneo a dare certezza della data di ricevimento ai fini della decorrenza dei termini di appello.

Art. 86 - Motivazione dei provvedimenti

1. Tutti i provvedimenti degli organi giudicanti devono essere motivati.

Art. 87 - Pubblicità, schedario generale dei precedenti disciplinari e raccolta ufficiale dei provvedimenti

1. Gli organi giudicanti di primo grado trasmettono alla Segreteria federale i provvedimenti, immediatamente dopo la loro emanazione.
2. Tutti i provvedimenti devono essere pubblicati, per estratto, sugli Atti ufficiali della Federazione italiana tennis, e sul sito internet se esistente.
3. I provvedimenti debbono, inoltre, essere comunicati ai Fiduciari degli ufficiali di gara regionali ed al Comitato centrale degli Ufficiali di gara per le annotazioni ed il controllo di loro competenza.
4. Gli affiliati hanno l'obbligo di affiggere, nel proprio Albo sociale, i provvedimenti emessi dagli organi giudicanti a carico dei propri tesserati.

5. È istituito presso la Federazione italiana tennis ed i Comitati regionali lo schedario generale dei precedenti disciplinari, nel quale debbono essere annotati tutti i provvedimenti pronunciati dagli organi giudicanti.
6. È inoltre istituita, presso la F.I.T., la raccolta ufficiale dei provvedimenti degli organi giudicanti.

Art. 88 - Esecutività dei provvedimenti

1. I provvedimenti pronunciati dai Giudici sportivi regionali e nazionale a carico di tesserati per fatti connessi all'attività agonistica, al termine dei procedimenti disciplinari iniziati a seguito di rapporto dei Giudici arbitri o dei commissari di campo:
 - a) sono emessi il primo mercoledì successivo alla ricezione del rapporto ed affissi presso la sede dell'organo giudicante e gli interessati sono tenuti a prenderne visione;
 - b) divengono esecutivi dal venerdì successivo, nonostante appello;
 - c) sono comunicati agli interessati presso la loro residenza e presso l'affiliato di appartenenza e si presumono conosciuti dal momento della loro affissione presso la sede dell'organo giudicante.
2. Tutti gli altri provvedimenti pronunciati dagli organi giudicanti di primo grado sono esecutivi, salva la facoltà della Corte d'appello federale, su istanza di parte, quando ricorrano gravissimi motivi, di sospendere, in tutto od in parte, l'efficacia esecutiva o l'esecuzione della sentenza impugnata.
3. Gli affiliati ed i tesserati sono tenuti a dare pronta esecuzione ai provvedimenti degli organi giudicanti; in mancanza, incorrono nelle sanzioni previste dal presente Regolamento.

Art. 89 - Tasse federali

1. Il Consiglio federale stabilisce annualmente le tasse per i reclami ed i ricorsi in appello; il versamento delle tasse è condizione di ammissibilità.

Art. 90 - Principio di impugnabilità e divieto di revoca

1. Sono impugnabili tutti i provvedimenti sanzionatori e cautelari.
2. È fatto divieto all'organo giudicante di revocare i provvedimenti da esso adottati, salvo quanto disposto per la revisione.

CAPO II DEI PROCEDIMENTI

Art. 91 - Procedimenti davanti al Giudice sportivo regionale ed al Giudice sportivo nazionale

1. Il Giudice sportivo regionale ed il Giudice sportivo nazionale, quando il procedimento è iniziato a seguito di rapporto dei Giudici arbitri e dei Commissari di campo, adottano i provvedimenti di loro competenza il primo mercoledì successivo alla ricezione del rapporto stesso, posticipando, in caso di festività, al primo giorno feriale utile.
2. Se lo ritengono necessario, possono disporre di un supplemento di istruttoria, con la più ampia libertà di mezzi di prova; in questo caso debbono darne immediata notizia all'interessato e possono sospendere cautelativamente lo stesso per un periodo non superiore a trenta giorni.
3. I rapporti dei Giudici arbitri e dei Commissari di campo debbono essere cronologicamente annotati, a cura del Giudice sportivo regionale e del Giudice sportivo nazionale, in un registro, secondo il numero di protocollo del loro ricevimento.
4. Adottano le sanzioni previste a carico degli affiliati e dei tesserati ad eccezione della perdita di uno o più incontri nell'ambito di un incontro intersociale, della perdita dell'incontro intersociale e della penalizzazione per l'affiliato, dell'esclusione dalla gara e dell'espulsione dalla manifestazione per il tesserato.

Art. 92 - Altri procedimenti davanti ai Giudici sportivi regionali e nazionale

1. In materia di doping si applicano le disposizioni statutarie e quelle del regolamento anti-doping.

Art. 93 - Procedimenti disciplinari richiesti dal Procuratore federale

1. Si osservano le norme generali in quanto applicabili.
2. Pervenuti gli atti all'organo giudicante, il Giudice sportivo adito oppure il Presidente della Corte federale stabiliscono entro dieci giorni la seduta per lo svolgimento del procedimento disciplinare, fissandone il giorno, l'ora ed il luogo, con particolare riguardo al termine nel quale si compie la prescrizione prevista per l'infrazione disciplinare contestata; dispongono, quindi, l'immediata comunicazione alle parti (incolpato, Procuratore federale ed eventuale denunciante):
 - a) dell'atto di contestazione degli addebiti formulati dal Procuratore federale;
 - b) dell'avviso di convocazione per la trattazione del giudizio;
 - c) dell'avvertimento che gli atti rimangono depositati presso la sede dell'organo giudicante fino a tre giorni liberi prima della data fissata per il dibattimento e che, entro tale termine perentorio, le parti possono prenderne visione, richiederne copia, presentare memorie, istanze e quant'altro ritengono utile ai fini della propria difesa.

3. Il termine per comparire dinanzi all'organo giudicante non può essere inferiore a dieci giorni liberi decorrenti dalla data di ricezione dell'atto di contestazione e del contestuale avviso di convocazione.
4. La presentazione dei primi atti difensivi nel termine perentorio sopra previsto deve essere effettuata mediante il loro deposito presso la sede dell'organo giudicante; a pena di inammissibilità deve essere agli stessi allegata la ricevuta della lettera raccomandata comprovante l'avvenuto invio di tali atti, in copia integrale, al Procuratore federale ed alle altre parti.
5. I terzi portatori di interessi indiretti, che non abbiano esercitato la facoltà di reclamo, ricorso o denuncia, possono, prima dell'apertura del dibattimento, rivolgere istanza all'organo giudicante per essere ammessi a partecipare al giudizio; l'organo giudicante, sentiti il Procuratore federale e le altre parti, delibera sull'istanza prima dell'apertura del dibattimento stesso; la reiezione dell'istanza per carenza

di interesse non pregiudica la proponibilità dell'appello e la partecipazione al giudizio di secondo grado dei terzi medesimi.

6. La prova testimoniale può essere richiesta da ognuna delle parti senza specifiche formalità; i testi sono convocati a cura e spese delle parti che li hanno indicati.
7. Il dibattimento si tiene in pubblica udienza, limitatamente ai tesserati, in contraddittorio tra il Procuratore federale e le altre parti.
8. L'organo giudicante è investito dei più ampi poteri in ordine all'assunzione delle prove ed alla rinnovazione degli atti istruttori compiuti dal Procuratore federale.
9. Se emergono altre responsabilità o fatti nuovi o se risulta che il fatto è diverso, l'organo giudicante rimette gli atti alla Procura federale sospendendo, se necessario, il giudizio in corso; la Procura federale può formulare il nuovo addebito anche seduta stante, se è presente l'incolpato, che ha la facoltà di chiedere di essere giudicato immediatamente.
10. Al termine del dibattimento, il Procuratore federale formula le proprie conclusioni.
11. A seguire formulano le proprie conclusioni anche le altre parti.
12. La difesa e l'incolpato hanno il diritto di intervenire, nell'ordine, per ultimi.
13. Del procedimento va redatto verbale, che è inserito nel fascicolo.
14. Le decisioni vanno comunicate in copia integrale al Procuratore federale ed alle altre parti del giudizio.
15. Le norme di cui sopra si applicano altresì ai procedimenti disciplinari davanti alla Corte d'appello federale, in quanto applicabili.

Art. 94 - Altri procedimenti di competenza della Corte federale

1. Il titolare del diritto di voto può contestare la regolarità delle Assemblee, regionali e provinciali, pre-sentando reclamo alla Corte federale.
2. Prima di pronunciarsi, la Corte federale informa il Comitato regionale ovvero il Comitato provinciale, che possono presentare deduzioni e memorie.
3. Gli affiliati possono contestare l'assegnazione ad una delle categorie di affiliato, presentando reclamo alla Corte federale, le cui decisioni sono impugnabili presso la Corte d'Appello Federale ai sensi del successivo articolo 95.
4. I reclami debbono essere presentati entro il termine di decadenza di tre giorni successivi al fatto od alla comunicazione del provvedimento.

CAPO III APPELLO

Art. 95 - Appellabilità e termini

1. I provvedimenti del Giudice sportivo regionale, del Giudice sportivo nazionale e della Corte federale sono appellabili.
2. Entro cinque giorni dalla ricezione del provvedimento, l'appellante, a pena d'inammissibilità, deve spedire, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, l'atto d'appello:
 - a) alla Corte d'appello federale;
 - b) all'organo giudicante che ha pronunciato la decisione impugnata;
 - c) alla Procura federale;
 - d) alle eventuali controparti.
3. In alternativa, l'atto d'appello diretto agli organi di cui alle lettere a) b) e c) del comma precedente, può essere depositato presso le segreterie degli organi cui l'atto è destinato, che ne rilasciano ricevuta.
4. La Corte d'appello federale richiede all'organo giudicante di primo grado l'immediata trasmissione del fascicolo relativo al provvedimento impugnato.
5. L'Organo giudicante di primo grado deve trasmettere immediatamente il predetto fascicolo alla Segreteria federale.
6. Le parti possono ottenere copia degli atti:
 - a) l'appellante facendone richiesta telegrafica all'organo giudicante di primo grado entro le ore 24 del secondo giorno successivo a quello in cui gli è pervenuto il provvedimento che intende impugnare, preannunciando l'invio di

ulteriori deduzioni, che devono essere inviate, a pena di inammissibilità, entro i cinque giorni successivi a quello in cui ha ricevuto copia dei documenti richiesti;

- b) le controparti facendone richiesta telegrafica alla Corte d'appello federale entro le ore 24 del secondo giorno successivo a quello nel quale è pervenuto loro l'atto di appello, preannunciando l'invio di controdeduzioni, che devono essere inviate, a pena di inammissibilità, entro i cinque giorni successivi a quello in cui hanno ricevuto copia dei documenti richiesti.

7. Le controparti devono inviare le eventuali controdeduzioni, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento:

- a) alla Corte d'appello federale, allegando le fotocopie delle ricevute di spedizione alle altre parti;
- b) alla Procura federale, se parte in primo grado;
- c) alle altre parti.

8. In alternativa, le controdeduzioni dirette alla Corte d'appello federale od alla Procura federale possono essere depositate presso le segreterie degli organi, che ne rilasciano ricevuta.

Art. 95 bis - Impugnazioni del Procuratore federale

1. Il Procuratore federale può proporre impugnazione avverso le decisioni degli organi giudicanti di primo grado.

2. L'atto di appello deve essere depositato presso la Segreteria federale entro dieci giorni dalla ricezione del provvedimento.

Art. 96 - Sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato

1. Le decisioni emesse in primo grado sono esecutive, ma la Corte d'appello federale, su richiesta dell'interessato, se ricorrono gravissimi motivi, può sospendere, in tutto od in parte, l'efficacia esecutiva o l'esecuzione del provvedimento impugnato fino alla decisione della Corte stessa.
2. La richiesta di sospensione deve essere contenuta, a pena di inammissibilità, nell'atto di appello ritualmente proposto.
3. In caso di accoglimento della sospensione, il giudizio di merito è fissato entro i successivi quarantacinque giorni, pena l'inefficacia della deliberazione di sospensione.

Art. 97 - Appello

1. L'atto di appello deve contenere:

- a) l'indicazione del provvedimento impugnato;
- b) i motivi;
- c) la sottoscrizione dell'appellante o del difensore munito di procura;
- d) la documentazione dell'avvenuta comunicazione dell'atto di appello alle controparti (incolpato o Procura federale).

2. All'atto di appello proposto dall'incolpato deve essere allegata la tassa federale o la ricevuta del suo pagamento.

3. La tassa del ricorso è dovuta da ogni singolo appellante, anche ove più appelli siano proposti con atto unico.

4. La mancanza anche di uno solo dei requisiti sopra elencati rende inammissibile l'atto di appello.

Art. 98 – Giudizio d'appello

1. Il giudizio di appello si svolge secondo le norme del procedimento disciplinare davanti alla Corte federale, in quanto applicabili.

2. Le parti hanno diritto di essere sentite, purché ne facciano esplicita richiesta:

- a) l'appellante, nell'atto di appello,
- b) le controparti, nelle controdeduzioni.

3. In tal caso, la data dell'udienza per la discussione dell'appello deve essere comunicata alle parti almeno sette giorni prima.

4. Il Procuratore federale deve intervenire e formulare le proprie conclusioni.

5. La Corte d'appello federale, in casi eccezionali, quando sia indispensabile perché non in grado di decidere allo stato degli atti, può chiedere informazioni al Giudice arbitro o ad altri organi federali o rinnovare l'istruzione probatoria.

6. La Corte d'appello:

- a) se valuta diversamente, in fatto o in diritto, le risultanze dei procedimenti di prima istanza, riforma, in tutto o in parte, le decisioni impugnate, decidendo nuovamente nel merito, con divieto di inasprimento delle sanzioni a carico dell'appellante, ad eccezione degli appelli presentati dal Procuratore federale;
- b) se rileva motivi di nullità nella decisione di primo grado, rinvia gli atti al giudice;
- c) se rileva motivi di inammissibilità od improcedibilità del giudizio di primo grado, annulla la decisione impugnata senza rinvio;
- d) se ritiene insussistenti l'inammissibilità o l'improcedibilità dichiarate dall'organo di primo grado, annulla la decisione impugnata e rinvia all'organo che ha emesso la decisione stessa per un nuovo esame del merito;

- e) se rileva che l'organo di primo grado non ha provveduto su tutte le domande proposte, non ha preso in esame circostanze di fatto decisive agli effetti del procedimento, non ha in alcun modo motivato la propria decisione o ha in qualche modo violato le norme sul contraddittorio, annulla la decisione impugnata e rinvia all'organo di primo grado per un nuovo esame del merito.
7. Nel procedimento d'appello inoltre:
 - a) non possono proporsi domande o questioni nuove e, se proposte, devono essere rigettate d'ufficio;
 - b) l'appellante non può dedurre nuove prove, salvo che dimostri di non aver potuto dedurle nel giudizio di primo grado per causa a lui non imputabile o l'organo d'appello non le ritenga indispensabili ai fini della decisione.
 8. Con l'appello non si possono sanare irregolarità procedurali che abbiano reso inammissibile il l'atto che ha dato impulso al procedimento di primo grado.

Art. 99 - Decisioni

1. I provvedimenti della Corte d'appello federale, compresi quelli relativi al procedimento di revisione, sono definitivi, fatto salvo il ricorso alla Camera di conciliazione ed arbitro per lo sport del C.O.N.I. ed al giudice di ultima istanza in materia di doping.
2. In caso di accoglimento del ricorso, deve essere ordinata la restituzione della tassa versata.
3. La Corte d'appello federale, se accerta che non fu ritualmente contestato l'addebito, dichiara nullo il provvedimento impugnato e rinvia il procedimento al competente organo giudicante di primo grado, perché lo rinnovi, previa rituale contestazione dell'addebito stesso.
4. La decisione della Corte d'appello federale è comunicata, a cura della Segreteria federale, all'organo giudicante di primo grado che ne cura l'annotazione in calce all'originale del provvedimento impugnato.

CAPO IV

PROCEDIMENTI E PROVVEDIMENTI SPECIALI

Art. 100 - Procedimento di revisione

1. Possono chiedere alla Corte d'appello federale, in ogni tempo e nei casi determinati dal presente Regolamento, la revisione dei provvedimenti disciplinari di condanna, divenuti irrevocabili, anche se la pena è già stata eseguita od è estinta:
 - a) il condannato;
 - b) il Procuratore federale.
2. La revisione può essere richiesta:
 - a) se i fatti stabiliti a fondamento della decisione non possono conciliarsi con quelli stabiliti in un'altra decisione disciplinare irrevocabile; ovvero
 - b) se dopo la condanna sono sopravvenute o si scoprono nuove e decisive prove che, sole od unite a quelle già valutate, dimostrano che il condannato deve essere prosciolto; ovvero
 - c) se è dimostrato che la condanna venne pronunciata in conseguenza di falsità in atti o in giudizio o di un altro fatto previsto dallo Statuto e dai regolamenti federali come infrazione disciplinare.
3. Gli elementi in base ai quali si chiede la revisione devono, a pena di inammissibilità della domanda, essere tali da dimostrare, se accertati, che il condannato deve essere prosciolto; la revisione non può essere richiesta per conseguire risultati minori, quali l'esclusione di aggravanti o la modificazione qualitativa o quantitativa della pena.
4. L'istanza si propone con ricorso scritto, da inviare a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o da depositare presso la Segreteria federale.
5. L'istanza, a pena di inammissibilità, deve contenere:
 - a) l'indicazione del provvedimento del quale si chiede la revisione;
 - b) l'indicazione specifica delle ragioni e delle prove che la giustificano;

e deve essere accompagnata, se presentata dal condannato;

 - c) dalla tassa federale.
6. Quando la richiesta è proposta fuori dalle ipotesi previste al comma 2 o senza l'osservanza delle disposizioni previste ai commi 3 e 5, ovvero risulta manifestamente infondata, la Corte d'appello federale ne dichiara l'inammissibilità, con provvedimento non impugnabile.
7. La Corte d'appello federale può in qualunque momento disporre con ordinanza la sospensione dell'esecuzione della sanzione.
8. Nel giudizio di revisione si applicano, in quanto compatibili, le norme sul procedimento disciplinare in grado di appello.
9. In caso di accoglimento della domanda, la Corte d'appello federale, con provvedimento non impugnabile:

- a) revoca il provvedimento disciplinare di condanna e pronuncia il proscioglimento;
 - b) dispone o conferma la sospensione dell'esecuzione della sanzione;
 - c) ordina la restituzione della tassa versata e delle somme pagate in esecuzione della sanzione.
10. La Corte d'appello federale non può pronunciare il proscioglimento esclusivamente sulla base di una diversa valutazione delle prove assunte nel precedente giudizio.
11. La dichiarazione d'inammissibilità o il rigetto della richiesta non pregiudicano il diritto di presentare una nuova richiesta fondata su elementi diversi.

Art. 101 – Provvedimenti cautelari

1. Gli organi giudicanti di primo grado possono adottare provvedimenti cautelari nei confronti di tesserati o di affiliati, per infrazioni disciplinari gravi.
2. La richiesta può essere fatta dal Procuratore federale, ove sussistano gravi indizi di colpevolezza, in presenza di uno dei seguenti elementi:
 - a) l'esigenza di evitare l'inquinamento delle prove;
 - b) la reiterazione delle violazioni.
3. La sospensione cautelare, che non è rinnovabile, ha la durata massima di sessanta giorni e deve essere comunicata a cura della Segreteria federale all'interessato, al Consiglio federale ed all'affiliato di appartenenza; copia del provvedimento deve essere allegata al procedimento disciplinare.
4. I periodi di sospensione cautelare già scontati sono computati nella sanzione irrogata.
5. Qualora il tesserato sia colpito da provvedimento restrittivo della libertà personale da parte dell'Autorità giudiziaria o sia, comunque, sottoposto a procedimento penale per delitto non colposo, la Corte federale, su richiesta del Procuratore federale, può disporre la sospensione dall'attività federale anche a tempo indeterminato.
6. I provvedimenti cautelari sono impugnabili davanti alla Corte di appello federale, con gli stessi termini e con le stesse modalità dell'appello; l'impugnazione non sospende l'esecutività del provvedimento.
7. I provvedimenti possono, altresì, essere modificato o revocato in ogni stato e grado del giudizio disciplinare su istanza dell'incolpato diretta all'organo che lo ha adottato, quando siano venute meno le ragioni che lo hanno determinato.

TITOLO III ARBITRATO

Art. 102 - Procedimento e decisione

1. Chi intende sottoporre una controversia al Collegio arbitrale deve farne richiesta, inoltrata a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, alla Corte d'appello federale ed alla controparte.
2. La richiesta deve contenere:
 - a) l'indicazione dell'oggetto della controversia;
 - b) i quesiti che si intendono sottoporre al giudizio degli arbitri;
 - c) la designazione di un arbitro, con l'invito alla controparte a designare il secondo arbitro entro venti giorni dalla ricezione della richiesta di arbitrato.
3. La controparte deve designare il secondo arbitro entro venti giorni dalla ricezione della richiesta di arbitrato, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, inoltrata alla Corte d'appello federale ed al richiedente.
4. Entro venti giorni da quest'ultima designazione, i due arbitri devono provvedere alla nomina del Presidente del Collegio arbitrale.
5. In caso di mancata designazione dell'arbitro della controparte ed in caso di disaccordo degli arbitri sulla designazione del Presidente del Collegio arbitrale, provvede il Presidente della Corte d'appello federale.
6. La medesima procedura va osservata per la sostituzione di uno o più componenti del Collegio arbitrale qualora per qualsiasi motivo vengano meno.
7. Il Presidente designato dalla Corte d'appello federale può essere ricusato da ciascuna parte; si applicano le disposizioni sulla ricazione, salva la competenza a decidere che è riservata alla Corte d'appello federale.
8. Il Presidente del Collegio arbitrale può concedere, su richiesta delle parti, una sola proroga di trenta giorni per l'emissione del lodo.
9. Il Collegio arbitrale, esperito il tentativo di conciliazione, procede con libertà di forme, redigendo processo verbale.
10. Ciascuna delle parti ha facoltà di essere rappresentata, assistita e difesa.
11. Le parti sono obbligate solidalmente al pagamento delle spese per il funzionamento del Collegio arbitrale, salvo quanto stabilito dal Collegio in relazione alla soccombenza.

Art. 103 - Il lodo

1. Il lodo è deliberato a maggioranza di voti dagli arbitri riuniti collegialmente ed è redatto per iscritto.

2. Il lodo deve contenere:
 - a) l'indicazione delle parti;
 - b) l'esposizione sommaria dei motivi;
 - c) il dispositivo;
 - d) l'indicazione del luogo in cui è stato deliberato;
 - e) la sottoscrizione di tutti gli arbitri, con l'indicazione del giorno, mese ed anno in cui è apposta; la sottoscrizione può avvenire anche in luogo diverso da quello della deliberazione; le varie sottoscrizioni, senza necessità di ulteriore conferenza personale, possono avvenire in luoghi diversi.
3. È valido il lodo sottoscritto da due arbitri, purché si dia atto che esso è stato deliberato in riunione collegiale, con l'espressa dichiarazione che il terzo arbitro non ha voluto o non ha potuto sottoscriverlo.
4. Il lodo ha efficacia vincolante tra le parti dalla data della sua ultima sottoscrizione.
5. Il lodo deve essere emesso e depositato con le formalità prescritte dallo Statuto.
6. Se la parte soccombente non provvede ad adempiere nel termine fissato dal Collegio arbitrale, è punita con sanzione pecuniaria e con sanzione inibitiva per un periodo non inferiore ad un anno.

TITOLO IV

ENTRATA IN VIGORE

Art. 104 – Entrata in vigore

1. L'entrata in vigore del presente regolamento è subordinata all'approvazione da parte della Giunta nazionale, ai sensi dell'articolo 7, comma 5, lettera l), dello statuto del C.O.N.I., nonché alla successiva ed immediata pubblicazione negli Atti ufficiali.